



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

OMCEO AREZZO

segreteria.ar@pec.omceo.it

Oggetto: riscontro a richiesta di parere su assunzione di incarichi libero-professionali da parte dei medici in formazione specialistica - OMCEO AREZZO.

In riferimento alla fattispecie indicata in oggetto occorre rilevare in premessa quanto segue.

L'art. 44-quater comma 1 della Legge 29 aprile 2024, n. 56 (c.d. decreto Calabria) interviene su una disciplina in tema di reclutamento, con contratto a tempo determinato e con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione, posta dall'art. 1, comma 548-bis, della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), prevedendo tra le altre modifiche il fatto che viene stabilita al 31 dicembre 2026 la scadenza, per la facoltà di assunzione degli stessi che risultino utilmente collocati in graduatoria per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario a tempo parziale, in ragione delle esigenze formative (lett. a);...".

Il comma 2 estende la possibilità prevista dalla normativa vigente, di assunzione di incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, da parte dei medici in formazione specialistica presso tutti i servizi sanitari (e non più soltanto presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN) al di fuori dall'orario dedicato alla formazione.

A seguito delle ultime modifiche effettuate dalla Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 338, lettera a) della legge 30 dicembre 2024, n. 207) al c.d. Decreto Bollette (articolo 8 commi 2 e 3, del Decreto-legge n. 34 del 2023), i medici specializzandi di tutti gli anni, in deroga al regime delle incompatibilità stabilite per il contratto di formazione specialistica (art. 40, D.Lgs. n. 368/99) possono, fino al 31 dicembre 2026, assumere incarichi libero professionali anche di collaborazione coordinata e continuativa, per un massimo 8 ore settimanali, in favore di strutture sanitarie pubbliche o private o di soggetti privati, per lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa per cui è richiesta la sola laurea in medicina e chirurgia.

In conclusione, alla luce delle su esposte osservazioni si ritiene che ai sensi dell'articolo 1, comma 338, lettera a) della legge 30 dicembre 2024, n. 207, i medici specializzandi di tutti gli anni, in deroga al regime delle incompatibilità stabilite per il contratto di formazione specialistica (art. 40, D.Lgs. n. 368/99) possono, fino

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

al 31 dicembre 2026, assumere incarichi libero professionali anche di collaborazione coordinata e continuativa, per un massimo 8 ore settimanali, in favore di strutture sanitarie pubbliche o private o di soggetti privati, per lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa per cui è richiesta la sola laurea in medicina e chirurgia.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005